

ISTRUZIONI PER SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (Whistleblowing)

FINALITÀ

Confidi Rating Italia, al fine di garantire l'emersione di tutti i fenomeni illeciti all'interno della propria organizzazione, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Confidi (idonei a cagionare un danno e/o un pregiudizio al Consorzio stesso), mette a disposizione di tutte le persone che intrattengano (o abbiano intrattenuto in passato) col Confidi una relazione qualificata riconducibile ad in un contesto lavorativo:

- Il "Modulo per la Segnalazione delle violazioni" come supporto cartaceo
- Le presenti Istruzioni per la segnalazione delle violazioni
- L'Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy)

Il presente documento disciplina pertanto, le principali regole da seguire per la corretta segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione quando queste ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Confidi, a condizione che le informazioni oggetto di segnalazione siano adeguatamente circostanziate e basate su condotte illecite fondate.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

La **Segnalazione** è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni (comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Confidi. Considerata l'attività prevalente del Confidi si può ipotizzare che le stesse possano avere ad oggetto le seguenti violazioni:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; protezione dei consumatori; tutela dell'ambiente; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

Tale comunicazione, tra l'altro, potrebbe sostanziarsi in una:

- Segnalazione Qualificata: segnalazione nella quale il segnalante esplicita le proprie generalità (nome, cognome e informazioni di contatto);
- Segnalazione Anonima: segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate o non siano individuabili in maniera univoca o non corrispondano ad un ente o individuo esistente o non corrispondano all'effettivo soggetto segnalante;
- Segnalazione Diffamatoria o Calunniosa: segnalazione che, al termine delle verifiche, si rileva infondata ed effettuata con dolo e/o colpa grave e comunque al solo fine di diffamare o cagionare un danno alla Persona Coinvolta ovvero al segnalato.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni e/o richieste collegate a **meri interessi di natura personale** del segnalante che riguardino i rapporti individuali di lavoro.

Parimenti, non saranno prese in considerazione le informazioni già di **dominio pubblico** e/o acquisite sulla base di fonti non attendibili (c.d. **voci di corridoio**).

CANALI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione, deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati.

Il Segnalante deve specificare che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni. Diversamente la sua sarà considerata una segnalazione ordinaria, ove non sono cioè assicurate le medesime tutele previste dalla normativa Whistleblowing (per riservatezza, da ritorsioni, limitazioni di responsabilità del segnalante, sostegno da parte di enti del terzo settore).

Il segnalante ha infine l'obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata, utilizzando i seguenti canali:

Canali di segnalazione interna:

- In forma scritta (**canale prioritario**)
- In forma orale (**canale alternativo**)

In forma scritta è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**riservata al Gestore della Segnalazione Dr.ssa Di Genova Maria Concetta**", all'indirizzo "Strada Statale 87 km 206 (C.da Piane di Larino, 90) – 86035 Larino (CB)".

In alternativa, in ipotesi di conflitto di interesse della Dr.ssa Di Genova Maria Concetta, la segnalazione può essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo con la dicitura "**riservata al Gestore della Segnalazione Sig. Agostino Mauro Capozzo**".

Ai fini di cui sopra è possibile l'uso del "**Modulo per la Segnalazione delle violazioni**" scaricabile dal sito internet www.confidirating.it.

In forma orale, con comunicazione orale al numero di telefono dedicato: +39 320.3896063, interagendo direttamente con il Gestore, ovvero lasciando un messaggio in segreteria.

Canali di segnalazione esterna:

Il segnalante è incoraggiato ad utilizzare primariamente i canali di segnalazione interni messi a disposizione da CONFIDI RATING. Al ricorrere di determinate condizioni (in via suppletiva) il Segnalante può azionare un **canale di segnalazione esterno**, che sia per il tramite di un ricorso all'ANAC o mediante una divulgazione pubblica.

ANAC

É possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), se ricorre, al momento della sua presentazione, una delle seguenti condizioni:

- ove il canale di segnalazione interno non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme alla normativa;
- ove sia stata già effettuata una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- ove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- ove il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per l'interesse pubblico (i.e. occultamento e/o distruzione delle prove).

La segnalazione all'ANAC può essere effettuata i) tramite piattaforma informatica reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità; ii) oralmente mediante servizio telefonico con un operatore dell'Ufficio ANAC competente; iii) tramite incontro diretto. Per maggiori informazioni sul processo di gestione delle segnalazioni presso ANAC, si rinvia al Regolamento apposito, direttamente reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità (cfr. <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>).

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (supporti di Stampa, della televisione, della radio, di internet, social network ecc.).

Considerata la forte potenza mediatica di tali strumenti, la divulgazione pubblica è realizzabile esclusivamente all'avverarsi di stringenti condizioni di seguito riportate:

- il segnalante non ha avuto riscontro dopo aver previamente utilizzato il canale interno e/o esterno o ha ricevuto un riscontro entro i termini previsti;
- il segnalante ritiene che sussistano motivi fondati di pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (i.e. situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche relativo all'incolumità di più persone);
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa non aver efficace seguito ovvero comportare un rischio di ritorsione (i.e. pericolo di distruzione delle prove fornite o di collusione tra l'autorità preposta alla ricezione e l'autore della violazione segnalata).

La segnalazione mediante divulgazione pubblica deve riguardare ipotesi di violazioni talmente gravi che solo se tempestivamente svelate è possibile impedirne gli effetti.

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Alla persona che effettua una segnalazione sono riconosciute le seguenti tutele:

- La tutela della **riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- La tutela da eventuali **ritorsioni** per la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- Le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- **misure di sostegno** da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato

da ANAC.

Le misure di protezione della persona segnalante sono indicate agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché sulla pagina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Protezione della riservatezza del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il suo espresso consenso.

La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

L'identità del segnalante può invece essere rivelata al Presidente del C.D. (in qualità di capo del personale), nonché allo stesso segnalato, quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.